

e) al comma 11, primo periodo, le parole: “Le disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10” sono sostituite dalle seguenti: “Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter, 9 e 10”.

23. Le disposizioni di cui al comma 22 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

24. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 912 è abrogato.

25. Per il periodo di vigenza del presente decreto, sono fatti salvi gli effetti dell'articolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per i soli comuni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno avviato l'iter di progettazione per la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 107, della medesima legge n. 145 del 2018 e non hanno ancora avviato l'esecuzione dei lavori. Per gli stessi comuni:

a) il termine di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 10 luglio 2019;

b) il termine di cui all'articolo 1, comma 111, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 31 luglio 2019;

c) il termine di cui all'articolo 1, comma 111, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 15 novembre 2019.

26. Il Ministero dell'interno provvede, con proprio decreto, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 25 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

27. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la società Sport e salute Spa è qualificata di diritto centrale di committenza e può svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice”.

28. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del Fondo Sport e Periferie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono trasferite alla società Sport e salute Spa, la quale subentra nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti.

29. Per le attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Ufficio per lo sport si avvale della società Sport e salute Spa.

30. Per l'esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso Art. 110:

al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 108» sono inserite le seguenti: «del presente codice»;

al comma 4, dopo le parole: «Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161,» sono inserite le seguenti: «anche ai sensi del»;

al comma 4, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«2-bis) al quinto comma, la lettera b) è abrogata».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Norme urgenti in materia di soggetti coinvolti negli appalti pubblici). — 1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: “ed anche assistiti” sono sostituite dalle seguenti: “anche se assistiti”;

b) al comma 6, le parole: “in misura non superiore a un quarto del suo importo” sono sostituite dalle seguenti: “in misura massima determinata dal decreto adottato ai sensi del comma 7”.

2. All'articolo 2477 del codice civile, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

“La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti”.

3. Al quinto comma dell'articolo 2477 del codice civile, le parole: “limiti indicati al terzo comma” sono sostituite dalle seguenti: “limiti indicati al secondo comma”.

All'articolo 3:

al comma 1:

alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) all'articolo 59, comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti”;

alla lettera a):

al numero 1), capoverso 1, dopo le parole: «allo sportello unico» sono aggiunte le seguenti: «tramite posta elettronica certificata (PEC)»;

al numero 3), capoverso 4, dopo le parole: «Lo sportello unico» sono inserite le seguenti: «, tramite PEC,»;

al numero 4), capoverso 6, dopo le parole: «deposita allo sportello unico» sono inserite le seguenti: «, tramite PEC,»;

